



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## COMUNE DI QUATTORDIO

CCP 11552155 C.A.P. 15028 P.IVA 00451590061

VIA CIVALIERI, 13 – 15028 QUATTORDIO (AL) – TEL. 0131-773581 – FAX 0131-773861  
E-MAIL: [info@comune.quattordio.al.it](mailto:info@comune.quattordio.al.it) PEC: [protocollo@pec.comune.quattordio.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.quattordio.al.it)

prot. 6318

### ORDINANZA N. 34 in data 29 dicembre 2025

Oggetto: limitazioni all'utilizzo dei fuochi d'artificio in occasione delle festività di fine anno.

**Considerato** che è ormai consuetudine sempre più diffusa nel periodo delle festività natalizie e nella notte di capodanno effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività è causa di pericolo per la pubblica incolumità, oltre che di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini per il mancato rispetto delle precauzioni nell'uso dei citati mezzi, in particolare quando ciò avvenga in luoghi dove, per la presenza di materiali infiammabili possono essere potenziale causa di incendi;

**Considerato** che nel concentrico di Quattordio sono presenti aziende agricole con consistente deposito di materiali quali paglia e fieno che se colpiti dalla ricaduta di fuochi d'artificio potrebbero essere interessate da incendi;

**Ritenuto** di dover adottare opportuni provvedimenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

#### Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S;
- l'art 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l'art.50 D.L.gs. n.267/2000;
- l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- la Legge n.689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- la Legge n.94/2009;
- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art 659 Codice Penale;
- la Legge n.189/2004.

### ORDINA

**il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio nei giorni 31.12.2025 e 1° gennaio 2026 nelle aree pubbliche e private poste nelle seguenti vie e piazze del centro di Quattordio:**

**Via Roma, via Montebello, via Pragelato, via Rattazzi, via Garibaldi, via Cavour, via Garavelli, via Mandela, via Madre Teresa, via Civalieri, via Solferino, via Sella, piazza Pettazzi, piazza Don Bosco, piazza San Pietro, piazza Marconi, largo Cottolengo;**

l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5 legge citata.

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n°1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199).



IL SINDACO

*Anna Margherita Venezia*

*Anna M. Venezia*